

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1965

(26^e seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (935) (D'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 339, 344, 346, 348, 350, 351
ANGELINI	345, 346, 347, 348
BITOSSÌ	346, 350
BOCCASSI	343
CAPONI	344, 346, 348, 349, 350
FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	349, 350
FIORE	344, 347
MACAGGI	344
PEZZINI	351
ROTTA	346
SPIGAROLI	344
TORELLI	345
VALSECCHI, relatore	340, 344, 347, 348, 349, 350
ZANE	346, 347

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi,

Brambilla, Cagnasso, Caponi, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Pezzini, Rotta, Saxl, Spigaroli, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fenoaltea.

B R A M B I L L A , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (935) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Franceschini, Rampa, Bontade Margherita e Fusaro: « Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore*. Onorevoli senatori, l'impiego dei ciechi ai centralini telefonici è stato affrontato dal legislatore in un'epoca nella quale questo problema era alle sue prime esperienze. Sono pertanto comprensibili le incertezze legislative, incertezze che hanno dato luogo a formulazioni esposte a differenti interpretazioni e ad applicazioni contestate.

Lo sviluppo tecnico delle comunicazioni telefoniche e delle apparecchiature che le consentono, insieme al progresso della preparazione tecnica, psicologica e scolastica di molti ciechi, consente ora di dare al problema dei ciechi centralinisti una normativa chiara e definitiva, e questo è il delicato compito al quale siamo chiamati.

Credo utile fare una premessa prima di entrare nell'esame del disegno di legge che ci è pervenuto approvato dalla Camera dei deputati, per una maggiore chiarezza dell'impostazione e dell'esame del problema.

Le obiezioni fondamentali che si sono fatte e si fanno sul problema dell'impiego dei ciechi ai centralini telefonici, sono di tre ordini e riguardano:

a) le capacità funzionali del cieco relativamente allo specifico impiego di centralinista, il suo adattamento a questo tipo di lavoro, il suo rendimento, e la possibilità che egli ha di collaborare con altri lavoratori;

b) le preoccupazioni aziendali per quanto riguarda gli oneri;

c) le preoccupazioni di organizzazioni particolari dello Stato e di servizi particolari.

Proprio per rispondere al primo punto ho preso conoscenza dei risultati di un'accurata indagine svolta lo scorso anno dall'ENPI. L'indagine, che ha valore documentario e non intendimento di verifica, si è conclusa molto positivamente per quanto riguarda l'impiego dei ciechi ai centralini telefonici.

Entrando nel vivo del problema, osserverò che il collocamento dei ciechi come centralinisti telefonici è regolato nel nostro sistema legislativo dalla legge 14 luglio 1957, numero 594, modificata dalla successiva numero 778 del 28 luglio 1960.

L'esperienza di questi anni di applicazione ha messo in evidenza talune serie carenze delle due leggi in vigore, che lasciano eccessivi e non tollerabili margini non soltanto ai dubbi, ma alle errate e spesse volte interessate interpretazioni, che di fatto non hanno consentito nel passato e non consentono il collocamento pieno dei ciechi che hanno conseguito l'abilitazione all'impiego ai centralini telefonici, nonostante la larga disponibilità dei posti che possono e dovrebbero essere ad essi affidati in applicazione della legge, disponibilità che vanno continuamente incrementandosi di pari passo con lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale nel settore pubblico ed in quello privato.

Sulla portata umana e sociale del provvedimento che è al nostro esame non spenderò parole più del necessario. Il Parlamento, e la nostra Commissione in particolare, si sono frequentemente occupati del collocamento di altre categorie di invalidi o di sinistrati, o di orfani o di profughi, nel doveroso intento di offrire una qualche compensazione a situazioni particolarmente dolorose: compensazione che, ovviamente, deve poggiare non tanto su misure assistenziali e caritative quanto sull'offerta di concrete possibilità di sviluppo delle capacità professionali e lavorative, poste a profitto per normalizzare parzialmente le posizioni precarie, mediante una retribuzione per lavoro prestato.

Io credo, onorevoli senatori, che tra le numerose categorie che abbisognano di una protezione legislativa per inserirsi nell'attivo campo sociale e produttivo del nostro Paese quella dei ciechi sia la più bisognosa e la più provata, e sia quella che più tocca la sensibilità degli uomini e del legislatore, e quindi la nostra personale sensibilità.

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa che è al nostro esame, è da mettere in rilievo che sono attualmente impiegati in Italia circa 1.200 centralinisti ciechi, muniti di regolare abilitazione, e che la loro prestazione non ha dato e non dà luogo a rilievi, sicchè si può concludere che i ciechi in questa particolare attività danno lo stesso rendimento dei centralinisti vedenti.

Aggiungerei che sono ben poche le attività alle quali possono essere avviati proficua-

mente i ciechi (musica ed insegnamento che, d'altra parte, esigono una particolare tendenza o studi superiori) e l'impiego del quale stiamo discutendo si rivela il più confacente per loro ed anche il più utile per la società.

Queste considerazioni mi introducono nell'esame dei motivi che hanno indotto alcuni nostri colleghi deputati a presentare il disegno di legge n. 1.710 (n. 935 al Senato) e la Commissione lavoro della Camera ad approvarlo in sede deliberante.

L'iniziativa intende sostituire talune disposizioni contenute nelle due leggi che ho citato con nuove norme integratrici e chiarificatrici, perchè servano effettivamente e compiutamente al collocamento dei ciechi abilitati ai centralini telefonici, ad eliminare l'uso e l'abuso di eccezioni infondate e di remore interpretative che hanno per il passato consentito un collocamento solo parziale dei ciechi, collocamento che, sotto certi aspetti, può essere considerato volontario e non obbligatorio come la legge dispone, a causa di enunciazioni restrittive che sono state e sono troppo spesso invocate per sfuggire agli obblighi di legge e che, obiettivamente, non hanno alcuna giustificazione nè giuridica nè pratica.

Il testo del provvedimento in esame consta di due articoli. L'articolo 1 ha una premessa (comma primo) che dichiara la decadenza dei commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, il quale — a sua volta — ha sostituito l'articolo 1 della precedente legge 14 luglio 1957, n. 594.

Il comma secondo dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce come condizione unica per l'assunzione dei centralinisti ciechi, la presenza di un centralino telefonico, derogando per le Aziende di Stato, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici, anche alle norme restrittive ed alle circolari ministeriali che fanno divieto di nuove assunzioni.

È eliminata la clausola di cautela che limita l'obbligo dell'assunzione dei ciechi come centralinisti alle aziende con più di 100 dipendenti, contenuta nella legge del 1960.

A prescindere, infatti, dalla irrilevanza pratica del rapporto tra centralino telefonico e numero dei dipendenti perchè non sempre al numero dei dipendenti risponde l'esigenza di uffici aziendali e, quindi, delle comunicazioni, rapporto che può invece essere valido per il titolo di attività aziendale, è da chiarire che la discriminante aveva lo scopo di evitare di mettere a contatto, in impianti telefonici più complessi, il centralinista cieco con colleghi vedenti, per non mettere in imbarazzo e difficoltà il cieco. Questa preoccupazione si è rivelata infondata alla luce della esperienza di questi anni. Il centralinista cieco riesce ad operare come operano i colleghi vedenti e non sorge per lui uno stato di umiliante minorazione funzionale ed operativa. E, infatti, noi abbiamo esempi di legislazione non discriminante nella Germania federale ed in Sicilia (per la legge regionale 2 marzo 1958, n. 21) ed i risultati sono assolutamente confortanti.

Il comma terzo dell'articolo 1 sposta da 45 a 50 anni l'età valida per il collocamento del centralinista cieco. Il provvedimento appare giustificato per tre ordini di considerazioni

In primo luogo, analoghi provvedimenti sono stati presi per il collocamento di altre categorie di lavoratori.

In secondo luogo, si tratta di un tipo di lavoro che non esige particolari doti fisiche che si collegano, generalmente, all'età.

In terzo luogo, si tenga presente che i privi della vista possono ottenere per legge la loro qualificazione fino a 45 anni; occorre concedere il tempo per la riqualificazione e per l'addestramento.

Ancora con il terzo comma dell'articolo 1 si danno disposizioni circa l'inquadramento dei centralinisti ciechi. Si prescrive che ove non sia previsto in organico il posto di centralinista, il centralinista cieco si inquadra tra il personale della carriera esecutiva.

A questo punto è bene precisare che non si intendono creare nuovi posti di lavoro ma solo stabilire che, come ho già detto, ove manchi il posto di centralinista in organico, il centralinista privo della vista viene inquadrato tra il personale della carriera esecutiva. Dico questo per rispondere ad una

obiezione che è pervenuta da parte del Ministero dell'interno, il quale pensa che, con questo provvedimento, si voglia dare od imporre personale in soprannumero alle aziende; deve dunque essere chiarito che questo non è l'intendimento del disegno di legge mentre, invece, è corretta l'interpretazione in base alla quale il centralinista cieco potrà essere assunto, anche se questo posto non è previsto in organico, ed inquadrato nella carriera esecutiva.

Naturalmente, è richiesta l'abilitazione specifica prevista dall'articolo 2 della legge n. 594 del 14 luglio 1957. Queste disposizioni non mi pare diano luogo a contestazioni e, comunque, le eventuali osservazioni saranno dal relatore raccolte e discusse in sede di replica.

Al successivo comma si definisce che cosa si intende per « centralino telefonico »; per esso si intendono quelle apparecchiature che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento delle comunicazioni. La definizione mi pare abbastanza chiara e precisa, sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista tecnico, e perciò non mi ci soffermo.

Il secondo periodo del medesimo comma esclude dall'obbligo dell'applicazione di queste norme « le centrali ed i centralini della Azienda telefonica dello Stato e delle società concessionarie, destinati all'esclusiva e indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato ». Praticamente si tratta di telefoni pubblici.

Questo testo, stando alla relazione che accompagna il disegno di legge alla Camera, non vuole significare un rapporto tra le capacità del cieco e la complessità e delicatezza degli impianti, ma solamente indicare gli impianti dell'Azienda di Stato e delle sue concessionarie come non destinatarie della norma di legge.

L'articolo 2, infine, definisce chi si intende « cieco » agli effetti della presente norma. Cieco è colui che è totalmente privo della vista o ha un residuo visivo non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione. La definizione, a mio parere, è corretta e risponde anche ai criteri

orientativi dettati dall'ONU, per cui si può accettare.

La cecità, così configurata, deve essere documentata come vuole la legge più volte richiamata del 14 luglio 1957.

Dopo l'esame degli articoli del disegno di legge dobbiamo portare la nostra attenzione su alcune richieste emendative che sono pervenute, rispettivamente, dall'Unione italiana ciechi e dal Ministero dell'interno.

L'Unione italiana ciechi suggerisce il seguente emendamento aggiuntivo, che dovrebbe formare oggetto di un articolo 3:

« Ai fini dell'applicazione del comma quarto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, si intendono per nuove assunzioni anche i passaggi alle mansioni di centralinista telefonico, di personale adibito ad altre mansioni ed i trasferimenti di centralinisti ».

Sulla scorta della passata esperienza, infatti, l'Unione ciechi documenta e lamenta che molto frequentemente i datori di lavoro privati per evitare l'assunzione di un cieco adibiscono alle mansioni di centralinista altro dipendente. Questo comportamento nasce da un'interpretazione della legge del 1960 non corretta e non autorizzata. Contro una tale interpretazione ha preso posizione anche il Ministero del lavoro (al quale è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge) con una sua circolare del 9 gennaio 1958.

Se si consentisse una tale evasione, la legge 28 luglio 1960, n. 778, sarebbe praticamente svuotata di ogni contenuto, non raggiungerebbe la sua finalità e sarebbe praticamente inoperante.

L'intenzione del legislatore non può essere certo stata questa.

Si impone per noi il dovere di ripristinare l'impero della legge, per farle raggiungere quelle finalità sociali che sono alla base del disposto legislativo. Si potrà obiettare che, in questo modo, si impongono nuovi oneri alle imprese. Mi pare che la tesi non possa ragionevolmente sostenersi e l'impegno umano e di solidarietà sociale che è così vivo in tutti gli italiani, a qualunque categoria appartengano, può far superare eventuali e provvisorie difficoltà aziendali.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

L'ufficio legislativo del Ministero degli interni, dopo una serie di osservazioni sulle conseguenze che avrebbe l'applicazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera, propone, a sua volta, un emendamento dell'ultimo comma dell'articolo 1, il quale dovrebbe essere modificato nel modo seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso gli uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

1) le centrali e i centralini delle Aziende telefoniche di Stato e delle Società concessionarie destinate alla esclusiva e indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;

2) i centralini telefonici dei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti;

3) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, comunque destinati ai servizi di polizia;

4) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Le osservazioni che si possono fare su queste richieste del Ministero dell'interno sono, a mio avviso, le seguenti. Per quanto riguarda le preoccupazioni del Ministero per gli Enti locali di modesta consistenza, è da ritenere che l'Amministrazione di un piccolo comune, normalmente, non disponga di un centralino telefonico, ma al massimo di un apparecchio telefonico.

Ove un piccolo comune, nonostante tutto, voglia attrezzarsene, dovrà adibire un dipendente al centralino e allora può provvedervi con un cieco.

Del resto, il Ministero dell'interno, non insiste su questo punto.

Credo invece che si debba accogliere la richiesta del Ministero per quanto riguarda i punti 3) e 4) sulla non applicabilità delle norme per i centralini della Polizia, dei servizi della protezione civile e di quelli dei Vigili del fuoco. Su questa richiesta concor-

da l'Unione ciechi, a condizione che non si dia luogo ad altre esclusioni.

Si tratta, dunque, dell'esclusione dei centralinisti ciechi da Corpi militari o militarizzati nei quali anche il centralinista è un militare. Senza contare poi che, nel caso dei Vigili del fuoco, le comunicazioni telefoniche devono immediatamente essere trasmesse ai Corpi, per cui è necessario, da parte del centralinista, esaminare e consultare carte topografiche ed indirizzi; questo compito non potrebbe dunque essere svolto da una persona non vedente e, per tali ragioni, sono anche io favorevole a questa parte dell'emendamento proposto dal Ministero dell'interno.

Onorevoli senatori, ho toccato solo i punti sostanziali del provvedimento che stiamo per approvare perchè molte altre ragioni sono state lucidamente addotte nella relazione che accompagna la presentazione e la discussione alla Commissione legislativa della Camera.

Approvando il disegno di legge al nostro esame, noi opereremo nell'interesse di una categoria di uomini duramente provati dalla sventura, contribuendo a dare ai ciechi italiani un po' di sicurezza e la dignità di sentirsi uomini in grado di portare un fattivo contributo allo sviluppo del nostro Paese.

B O C C A S S I . Noi siamo favorevoli al disegno di legge in esame, giacchè esso va incontro alle esigenze di una categoria che merita tutta la solidarietà da parte della società. Vi sono, però, dei punti della relazione del senatore Valsecchi che non ci convincono affatto. Così, se siamo d'accordo sulla definizione di cieco — e mi riferisco a coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo — e su quella di centralino, non possiamo non chiederci quali benefici previdenziali potrà mai maturare colui che sia assunto a 50 anni ed inquadrato nei posti iniziali della carriera esecutiva.

Per quanto riguarda gli emendamenti per l'esclusione dell'assunzione di ciechi civili in alcuni organi statali, ci sembra giusto accettare in linea di massima il principio per le branche militari o militarizzate — come

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)26^a SEDUTA (11 febbraio 1965)

ad esempio la Pubblica sicurezza e i Carabinieri — considerato che in tali organismi il centralista deve essere specializzato, nel senso di potere, nell'eventualità, anche riparare l'apparecchio telefonico. Il ragionamento non dovrebbe essere più valido, però, quando nei centralini operano più persone — il che avviene nella maggior parte dei casi —, giacchè una di esse potrebbe essere un cieco senza che ciò comporti alcun pregiudizio per il servizio.

Riteniamo pertanto che l'emendamento dovrebbe essere chiarito in tal senso, mentre ci troviamo d'accordo sull'esclusione degli enti locali, per i quali non si può parlare di centralini veri e propri.

FIORE. Vorrei fare osservare all'onorevole Sottosegretario la situazione in cui può venirsi a trovare la categoria dei ciechi, ferme restando le attuali disposizioni in materia di acquisizione del diritto alla pensione. Per quanto riguarda gli organi statali, sappiamo tutti che interviene l'assistenza previdenziale dello Stato, ma appare evidente che il cieco assunto all'età di 50 anni non potrà maturare che 15 anni di contributi. Considerati però i particolari bisogni della categoria, dobbiamo preoccuparci che alla fine del loro servizio — quando cioè l'età è più avanzata e le esigenze diventano maggiori — i ciechi possano godere almeno di una pensione adeguata. Per quanto riguarda, invece, i ciechi che vengono assunti presso privati, considerato che il limite di età per il collocamento a riposo oggi è di 60 anni, la situazione diventa più grave. È per tale motivo che si dovrebbe stabilire per i ciechi e per le altre categorie similari il principio che il diritto al pensionamento si perfeziona a 60 anni e con 10 anni di contribuzioni; altrimenti si verificherebbe il caso di chi abbia lavorato 10 anni (perchè assunto a 50 anni di età) e che non si vedrà riconosciuto alcun diritto, neppure quell'*una tantum* che è concesso sia dallo Stato che dagli Enti locali in caso di mancato raggiungimento del limite minimo di pensione, ma non dalla Previdenza sociale.

Sarei pertanto dell'avviso di ridurre a 10 anni il minimo dei contributi onde acquisi-

re il diritto alla pensione per la categoria dei ciechi e per quelle similari, come ad esempio gli invalidi, per le quali vige l'assunzione obbligatoria.

SPIGAROLI. Mi associo a quanto detto dal collega Fiore, giacchè ho notato la carenza della legge sotto tale aspetto, mentre le disposizioni attualmente vigenti in materia pensionistica sono determinate proprio dalla preoccupazione di assicurare una pensione minima ...

VALSECCHI, *relatore*. È bene precisare, però, che i ciechi già godono di una pensione.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che l'assegno viene a cessare nel momento in cui il cieco percepisce un reddito.

FIORE. E poi non si tratta di una pensione, ma di un assegno non reversibile.

SPIGAROLI. D'altra parte non mi sembra giusto che il lavoro che i ciechi svolgono in qualità di centralinisti non debba permettere loro di raggiungere quel minimo necessario ad assicurare una pensione decente, che consenta di far fronte alle esigenze della vita.

Mi premeva sottolineare tale aspetto della questione. Dal momento che ci troviamo di fronte a disposizioni di carattere eccezionale, proprio per far fronte a delle esigenze di solidarietà nei confronti della categoria, ritengo che si dovrebbe trovare una norma altrettanto eccezionale che assicuri una concreta e felice soluzione del problema previdenziale.

CAPONI. Desidererei che il relatore mi desse un chiarimento. Poichè nei comuni sono, in genere, adibiti al centralino dei giornalieri o avventizi, si ha la certezza che assumendo i ciechi i primi siano lasciati in servizio? Da parte mia nutro sensibili dubbi in proposito.

MACAGGI. A nome anche del collega Bermani, desidero esprimere il mio pa-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)26^a SEDUTA (11 febbraio 1965)

rere favorevole al disegno di legge, che anzi sarebbe stato augurabile fosse stato presentato prima d'ora.

Ciò può anche spiegare, sotto certo punto di vista, la ragione per la quale è stata elevata da 45 a 50 anni l'età massima per l'assunzione, giacchè vi sono ciechi « educati », cioè idonei al lavoro di centralinista, che hanno ormai raggiunto o quasi tale età.

Ricordo che quando facevo parte della Commissione dell'istruzione — c'era allora il compianto senatore Zoli che si occupava assiduamente dei problemi dei ciechi — venni a conoscenza di notizie molto confortanti circa l'educazione di questi minorati nelle varie scuole all'uopo esistenti in Italia — e prima di tutte quella di Firenze — e del loro possibile impiego in qualità di centralinisti telefonici. Riteniamo pertanto che il disegno di legge rivesta carattere di una certa urgenza e per tale ragione saremmo dell'avviso di approvarlo senza alcun emendamento, pur tenendo conto naturalmente delle osservazioni fatte dal relatore e dagli altri commissari intervenuti, soprattutto sul problema dell'assistenza previdenziale per i ciechi più avanti negli anni. Per ciò che concerne la loro esclusione dai centralini di taluni organismi (uffici militari o militarizzati, di pubblica sicurezza, eccetera), riteniamo che sia effettivamente consigliabile non adibire i ciechi ad uffici di tal genere, dove possono sorgere da un momento all'altro necessità contingenti di fronte alle quali l'educazione sistematica dei ciechi perde molto del suo significato ed efficacia. D'altra parte facciamo notare che l'Unione italiana ciechi non ha chiesto nè chiede l'assunzione dei propri iscritti negli organismi suddetti.

Per le ragioni esposte, invitiamo i colleghi a voler considerare il disegno di legge sotto il suo aspetto pratico e ad approvarlo nella sua formulazione attuale.

T O R E L L I . Riallacciandomi ed ampliando i concetti già espressi dal collega Caponi, desidererei una spiegazione sulla esatta portata del termine « centralino ». Poichè in numerosi uffici minori il centralinista svolge anche altre mansioni, come quelle di usciere o portiere, lasciando incerta quella

definizione verremmo inevitabilmente ad aggravare privati ed enti locali di un nuovo onere: si renderebbe, infatti, necessario assumere nuovo personale da adibire all'espletamento di quegli altri servizi. È per tale ragione che, pur concordando sulla bontà e necessità del provvedimento, sarei dell'avviso di specificare più esattamente cosa s'intenda per « centralino », nel senso di dire che tale è soltanto quello che ha un certo numero di diramazioni, che cioè può impegnare la normale attività lavorativa di una persona. Ci sono, invece, piccoli comuni il cui centralino telefonico ha sì e no 7 od 8 diramazioni interne, con un numero ancor più limitato di comunicazioni esterne: è logico, dunque, che chi vi è adibito svolga contemporaneamente altre mansioni. Senza considerare, poi, che con gli impianti moderni il centralinista non è più obbligato a tutte le operazioni di smistamento.

Riterrei dunque opportuno specificare nel provvedimento che all'assunzione obbligatoria sono tenute le aziende con centralini tali da occupare la totale capacità lavorativa di una persona, ovvero che abbiano un numero di diramazioni interne per almeno 20 o 30 apparecchi; altrimenti può accadere che sia anch'io obbligato ad assumere un cieco per il solo fatto che nel mio ufficio legale vi è un centralino con due diramazioni!

A N G E L I N I . Desidero richiamare la attenzione dei colleghi su due questioni che sono state sollevate. In primo luogo quella relativa ai 50 anni. A me sembra che il provvedimento in esame stabilisca l'obbligatorietà delle assunzioni di ciechi esclusivamente per le pubbliche amministrazioni. La ragione è molto semplice e l'ha bene spiegata il relatore: poichè in occasione delle leggi precedenti erano sorti dubbi di interpretazione, le amministrazioni statali si erano considerate esonerate dall'obbligo dell'assunzione di ciechi. Premesso, dunque, che il disegno di legge si riferisce soltanto alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle aziende di Stato, possiamo anche accettare il limite massimo di 50 anni per l'assunzione. Poichè, infatti, nelle pubbliche amministrazioni l'età per il collocamento a ri-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

poso è a 65 anni, i ciechi assunti potranno maturare in ogni caso i 15 anni per ottenere, secondo le leggi attualmente in vigore, per lo meno la pensione della Previdenza sociale.

C A P O N I . Ma non quella dello Stato!

A N G E L I N I . Io mi auguro che in un prossimo futuro la pensione della Previdenza sociale sia superiore a quella dello Stato.

In ogni caso mi premeva mettere in evidenza che chi non potrà maturare i 19 anni, 6 mesi e 1 giorno necessari per l'ottenimento della pensione dello Stato, potrà sempre godere della pensione della Previdenza sociale, per la quale sono sufficienti 15 anni di contribuzioni.

Il secondo punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, che suona così: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato ». A me sembra che le richieste di esclusione avanzate dal Ministero dell'interno possano rientrare nel disposto sopra citato, giacché gli addetti ai centralini della Pubblica sicurezza, dei servizi della Protezione civile e del Corpo dei vigili del fuoco hanno in pratica le stesse funzioni di quelli adibiti all'Azienda telefonica di Stato.

Debbo aggiungere, infine, che condivido le osservazioni fatte dal senatore Torelli e che per rendere pienamente efficiente il provvedimento si dovrebbero introdurre al primo comma dell'articolo 1 i chiarimenti da lui richiesti. In caso contrario, potrà accadere che la norma rimanga elusa, obiettandosi da parte di un Ente pubblico o di una azienda di Stato che la funzione prevalente della

persona adibita al centralino sia l'espletamento di altri compiti per i quali siano necessari requisiti che il cieco non ha.

Z A N E . Dopo le precisazioni forniteci dal senatore Angelini nel suo intervento, ritengo che, a rigore, lo stesso titolo del disegno di legge in esame dovrebbe essere modificato aggiungendovi le parole « ... presso le pubbliche Amministrazioni ».

Comunque, tenuto conto della esauriente discussione e della diligentissima relazione del senatore Valsecchi, sarei personalmente del parere che si potrebbe giungere all'approvazione del provvedimento nella sua attuale formulazione, senza introdurre quelle modifiche che lo riporterebbero alla Camera per la definitiva ratifica.

Pertanto, sarei contrario all'accoglimento degli emendamenti suggeriti sia dall'Unione nazionale ciechi che dal Ministero dell'interno; e anzi, a questo proposito, vorrei sapere dal Presidente se ci è pervenuto il parere della Commissione interni del Senato su questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Non ci è pervenuto, ma sono abbondantemente scaduti i termini.

R O T T A . Anche io sono pienamente d'accordo sull'opportunità di un provvedimento di legge per il collocamento obbligatorio dei ciechi, i quali, eccettuati i casi in cui sia necessario consultare indirizzi o mappe, sono perfettamente in grado di assolvere al compito di centralinisti.

Anzi, a proposito dell'impiego dei ciechi, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se può dirci qualcosa circa le rivendite di giornali affidate ai ciechi e se non sia opportuno estendere quelle autorizzazioni.

B I T O S S I . Acquisito il fatto che le assunzioni fino a 50 anni di età dei ciechi riguardano soltanto gli Enti pubblici, la Pubblica amministrazione e le Aziende di Stato, credo allora che occorrerebbe precisare cosa si intende per Enti pubblici, pubblica Amministrazione e via dicendo.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

Infatti, la dizione dell'articolo 1 del provvedimento non è molto chiara e potrà dar luogo a diverse interpretazioni.

Ad esempio, io mi domando cosa s'intenda per Enti pubblici: l'ENI, l'IRI, gli enti previdenziali rientrano in questa categoria?

Comprendo perfettamente che l'errore non è nostro, giacchè il disegno di legge ci viene dalla Camera dei deputati; so anche che è opportuno approvarlo nella sua stesura attuale. Tuttavia non posso esimermi dal dichiarare che quando si trattano problemi così delicati e se ne vuole imporre — se di imposizione si può parlare trattandosi della volontà del Parlamento — l'applicazione nei confronti di cittadini o di enti, bisogna essere precisi; altrimenti si rischia — come sono certo avverrà con il provvedimento in esame — di creare soltanto situazioni difficilissime.

Sarebbe pertanto opportuno che l'onorevole Sottosegretario ci fornisca qualche chiarimento che, inserito a verbale, potrà servire da punto di riferimento per eliminare gli inevitabili contrasti che sorgeranno nell'interpretazione del provvedimento

Z A N E . Vorrei domandare al relatore quanti sono approssimativamente i ciechi che potranno essere impiegati come centralinisti.

V A L S E C C H I , *relatore*. Posso dire che in Italia vi sono attualmente circa 80 mila ciechi, 1.200 dei quali sono impiegati come centralinisti presso amministrazioni pubbliche e private. Si calcola che tale cifra possa salire fino ad un massimo di 4.000-5.000.

F I O R E . La tesi prospettata dal senatore Angelini, secondo cui anche il cieco che fosse assunto a 50 anni riuscirebbe a maturare i 15 anni necessari per la pensione della Previdenza sociale, mi pare azzardata. Il collega si riferisce, evidentemente, alla legge della ricongiunzione dei periodi previdenziali, che, nella fattispecie, ritengo non sia applicabile. In base alle norme vigenti, infatti, — ad eccezione della categoria dei ferrovieri per i quali sono sufficienti 10 anni — l'im-

piegato statale che non raggiunga il limite di 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio non può godere nè della pensione dello Stato, nè di altro ente previdenziale, a meno che non possa ricongiungere il periodo del servizio prestato presso lo Stato ad altro periodo prestato presso un ente o persona privata. In tale ultima ipotesi, gli saranno sufficienti 15 anni per godere del minimo della pensione della Previdenza sociale. Fanno eccezione alla regola i giornalieri, per i quali lo Stato procede direttamente ai versamenti alla Previdenza sociale, comportandosi come se fosse un qualsiasi datore di lavoro.

La norma della ricongiunzione, però, non si può applicare nei confronti dei ciechi, giacchè la cosiddetta pensione di cui essi godono, altro non è che un assegno con caratteristiche speciali. Le leggi attuali, dunque, non consentono che la ricongiunzione fra due periodi previdenziali; se pertanto il prestatore d'opera prima di entrare alle dipendenze dello Stato non godeva di altra assicurazione, egli usufruirà della pensione soltanto se riuscirà a maturare i prescritti 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio.

A N G E L I N I . Per rispondere alle argomentazioni del senatore Fiore, posso ricordare che la cosiddetta legge sulla ricongiunzione prevede due ipotesi e non una soltanto. In primo luogo il caso di chi abbia prestato servizio per un certo numero di anni in una amministrazione e sia passato poi in un'altra: e qui opera la ricongiunzione dei periodi di contribuzione. La stessa legge specifica, però, che qualora un impiegato dello Stato, che non abbia precedenti versamenti presso un altro istituto previdenziale, non giunga a maturare i prescritti 19 anni, 6 mesi e 1 giorno necessari per l'ottenimento della pensione dello Stato, quest'ultimo non dovrà procedere alla liquidazione delle contribuzioni del periodo effettivamente prestato — come stabilito dalle disposizioni precedentemente in vigore — ma dovrà aprirgli una partita presso la Previdenza sociale, valendosi, per l'assicurazione, di quanto lo stesso impiegato avrebbe avuto diritto di ricevere come liquidazione. E qualora ciò non fosse sufficiente all'otte-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

nimento della pensione, lo Stato dovrà provvedere alla necessaria integrazione. È vero che si son dovute registrare molte resistenze da parte delle Amministrazioni statali, che non intendevano riconoscere la validità di tale impostazione, ma è anche vero che, pur attraverso lunghe discussioni, il problema è stato ora definitivamente risolto.

C A P O N I . L'interpretazione data dal senatore Angelini mi pare che si riferisca agli enti locali e non alle Amministrazioni statali

A N G E L I N I Nella citata legge vi è un capitolo che detta specificamente le norme per la ricongiunzione nei confronti dello Stato. A tal proposito, posso dire che la Previdenza sociale ha già dato disposizioni per la sua applicazione, mentre lo Stato ha opposto delle resistenze. Per superare l'ostacolo, nella legge è stato introdotto un capitolo che sancisce come si deve comportare lo Stato nei confronti del dipendente che non riesca a maturare il diritto alla pensione.

C A P O N I L'integrazione è prevista anche per l'impiegato dello Stato?

P R E S I D E N T E . Se la norma è stata applicata anche in una sola ipotesi concreta, vuol dire che l'interpretazione è diventata autentica.

C A P O N I . La domanda che ho posto non è viziosa, perchè mi risulta che l'Azienda autonoma dei monopoli non integra i contributi fino a ricostruire la posizione assicurativa nella Previdenza sociale. Il che avviene, invece, per i comuni

P R E S I D E N T E Prima di dare la parola al relatore per la risposta a coloro che sono intervenuti nella discussione, desidero anch'io fare delle osservazioni affinché egli ne possa tener conto, appunto, in sede di replica. Mi riferisco agli emendamenti proposti dal Ministero dell'interno, a proposito dei quali faccio rilevare che un'altra Amministrazione dello Stato, cui devono essere rico-

nosciute nel problema in esame ragioni altrettanto valide di intervento per motivi altrettanto delicati, ossia il Ministero della difesa, non ha mosso alcuna obiezione al disegno di legge in esame, perchè ha ritenuto implicito che un servizio telefonico in un particolare settore e di una particolare configurazione vada affidato a un componente di un Corpo militare, militarizzato o specializzato che sia. Il fatto che il Ministero della difesa non abbia mosso alcuna obiezione al provvedimento (ritenendo implicito che a certi servizi debbano essere addetti dipendenti da Corpi militari) rende in un certo senso superflua la cautela che legittimamente prospetta il Ministero dell'interno. Secondo me, il Ministero dell'interno è sufficientemente tutelato dal fatto che ai centralini telefonici degli uffici della pubblica sicurezza in genere sono addetti appartenenti al Corpo della pubblica sicurezza e ai centralini telefonici dei servizi di protezione antincendi sono addetti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco

In caso contrario, noi stessi, di nostra iniziativa, dovremmo aggiungere qualche limitazione per i Corpi militari veri e propri.

Ho voluto dir questo unicamente perchè il relatore tenga conto, nella sua risposta, del fatto che di due Ministeri (entrambi direttamente interessati a chiedere una legittima cautela nell'applicazione del provvedimento in esame) uno non ha mosso alcuna obiezione, ritenendo evidentemente implicite certe esclusioni

V A L S E C C H I , relatore. La discussione è stata talmente ampia e gli argomenti toccati così numerosi che mi trovo un po' in imbarazzo nel rispondere; comunque vedrò di riassumere.

Anzitutto mi sembra debba essere chiaro che il provvedimento vale per le pubbliche amministrazioni e per i datori di lavoro privati. Così è stabilito nella legge del 1960, e così rimane in quanto le norme che stiamo per approvare sono integratrici di quella legge. Perciò non vi può essere dubbio che le nuove disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro privati. Così dicasi per il problema dell'età, che a mio avviso riguarda

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

non soltanto le pubbliche amministrazioni, ma anche i datori di lavoro privati.

Per quanto riguarda l'osservazione dei senatori Fiore ed altri, ossia che i ciechi che verranno a beneficiare delle presenti norme non riusciranno a maturare il diritto alla pensione, faccio rilevare che noi non ci stiamo occupando di un problema pensionistico, bensì di un problema di collocamento al lavoro.

L'eventuale aspetto pensionistico della questione dovrà essere risolto a parte dal legislatore, avendo peraltro riguardo che si tratta di una materia delicata e che, in definitiva, di una pensione, sia pure modesta, i ciechi già godono: una pensione di 18.000 lire mensili.

C A P O N I . Chiamiamolo sussidio.

V A L S E C C H I , *relatore*. Si chiama pensione, perchè così la definisce la legge.

Ricordo inoltre che quando i ciechi vengono assunti al lavoro, la pensione rimane sospesa, non viene soppressa. Certo 18.000 lire mensili sono poche, ed anche questo costituisce un problema che prima o poi dovrà essere affrontato e risolto. Ad ogni modo non si può dire che si tratti di una categoria completamente abbandonata.

In sostanza, il problema presenta due aspetti: il primo che si tratta di persone le quali non possono certo vivere con una pensione mensile di 18.000 lire e che quindi hanno necessità di poter ottenere un lavoro; il secondo che è utile dare ai ciechi il conforto morale di rendersi utili alla società. Per queste ragioni ritengo, al di sopra di tutte le altre considerazioni, che dobbiamo accogliere le soluzioni indicate dal disegno di legge in esame.

Il senatore Macaggi ha proposto di approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Questo, in verità, sarebbe anche il mio pensiero. In sostanza, sarei dell'avviso di approvare il disegno di legge senza apportarvi delle modifiche, magari facendo risultare a verbale le precisazioni fatte nel corso della discussione.

Pertanto, sugli emendamenti suggeriti dal Ministero dell'interno e dall'Unione italiana

ciechi, io mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Il senatore Torelli ha posto il problema dei piccoli centralini. Io non sono un tecnico, ma so che comunemente per centralino s'intende il posto telefonico con più linee esterne, che vengono manualmente collegate con i numeri interni. Certo, agli effetti della legge, non saranno considerati centralini gli smistamenti interni con due o tre diramazioni.

Concordo poi con l'osservazione dell'onorevole Presidente, tuttavia faccio rilevare che ci sono già dei centralinisti impiegati al Ministero della difesa; non ve ne sono al Ministero dell'interno, perchè la Pubblica sicurezza ha una rete telefonica propria, esclusiva: ed ecco la ragione per la quale si dovrebbe escludere quell'Amministrazione. In effetti si tratta di una rete particolare. A me sembra allora che la richiesta del Ministero dell'interno vada in qualche modo accolta, o emendando il disegno di legge oppure facendo risultare a verbale una dichiarazione di interpretazione autentica.

In sostanza: sono veramente preoccupato della prospettiva che oggi il provvedimento non venga approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati; peraltro sono ugualmente preoccupato della prospettiva che non vengano apportati certi importanti emendamenti proposti. La Commissione ora decida come meglio ritiene.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci sta di fronte è di iniziativa parlamentare e quindi non si può accusare il Governo di aver trascurato qualche aspetto del problema.

Passando alle osservazioni che sono state sollevate, devo innanzitutto osservare al senatore Bitossi che il provvedimento in esame ripete testualmente la dizione della legge che esso intende modificare, dizione che non ha mai dato luogo a inconvenienti e comunque a proteste da parte di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende di Stato; dizione che appare anche nei trattati di diritto amministrativo e secondo cui le

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

pubbliche amministrazioni sono le ripartizioni generali dell'attività governativa, ossia i Ministeri, gli enti pubblici sono quelli attraverso i quali lo Stato persegue direttamente i suoi fini istituzionali, e le aziende di Stato sono quelle ad ordinamento autonomo, come ad esempio l'ANAS.

B I T O S S I . In precedenza ci furono però delle esclusioni.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* No, la legge del 1960 precisa che i centralisti cui si fa riferimento possono essere adibiti alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle aziende statali.

Per quanto riguarda la questione previdenziale, concordo con l'onorevole relatore, nel senso che il fine del provvedimento in esame è quello di dare la possibilità di assunzione ai non veggenti; se poi esiste un problema — e probabilmente esiste — concernente la possibilità di acquisire il periodo necessario per il pensionamento, si tratta di una questione di indole generale, che va posta in termini generali, non soltanto per questo caso, ma per tutti i casi analoghi.

Le preoccupazioni del senatore Torelli non credo abbiano ragione di sussistere, in quanto la legge del 1960 precisa che l'obbligo dell'assunzione esiste nel caso di centralini con più di un posto di lavoro e con almeno cinque linee urbane.

Quanto all'emendamento relativo ai trasferimenti interni, esso viene incontro ad una esigenza che era già stata risolta in sede amministrativa con circolare del Ministero. Quella circolare è stata però impugnata davanti al Consiglio di Stato e pertanto io mi rimetto alla decisione della Commissione, pur pregandola di tener presente la circostanza.

Così mi rimetto alla Commissione per l'emendamento proposto dal Ministero dell'interno, del quale devo riconoscere la fondatezza in particolare per quanto concerne i Vigili del fuoco, che debbono operare su piante topografiche la ricerca delle località.

In definitiva, mi rimetto alla decisione della Commissione per entrambi gli emenda-

menti, pregandola però di tener presenti le considerazioni che ho fatto e impegnandomi, ove gli emendamenti dovessero essere accolti, a sollecitare la presidenza della Commissione competente della Camera dei deputati affinché il provvedimento sia esaminato entro i prossimi giorni.

C A P O N I . Ho prospettato una preoccupazione, che è sfuggita al relatore. La ripeto, portando un caso particolare: il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia dovrebbe assumere in questi giorni uno spastico come centralinista. Se entra in vigore il provvedimento in esame, è chiaro che al posto di quel poveretto assumeranno un cieco. Ed allora mi chiedo: sotto l'aspetto umano, quale differenza ci può essere tra uno spastico e un cieco?

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Certo, la scelta è molto difficile.

C A P O N I . In molte Amministrazioni sono stati assunti in qualità di centralinisti degli invalidi, che i piccoli enti non sono in grado di utilizzare in altre attività. Costoro dovranno lasciare il posto ai ciechi? Se così fosse, rischieremmo di svestire un altare per addobbarne un altro!

V A L S E C C H I , *relatore.* È un problema, questo, di cui si deve indubbiamente tener conto in sede di interpretazione del provvedimento in esame, il quale — e su questo è d'accordo anche l'Unione italiana ciechi — non tende a rendere liberi i posti attualmente occupati da altri invalidi, ma soltanto, a mano a mano che tali posti si renderanno liberi, a fare in modo che siano assegnati ai ciechi.

C A P O N I . Io però mi preoccupo di coloro che già occupano tali posti

P R E S I D E N T E . Torna qui il problema del collocamento di categorie speciali, nel suo complesso. A questo proposito ricordo che, a suo tempo, avevo proposto di costituire una Commissione incaricata di

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

coordinare le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio e di presentare eventuali proposte di modifica alle norme vigenti. Ritengo che la questione sollevata dal senatore Caponi non possa essere risolta in questa sede, perchè, ovviamente, le norme del disegno di legge in esame interferiscono sul collocamento di altre categorie speciali, quali i profughi, gli invalidi e gli orfani di guerra o per causa di servizio, e non soltanto gli spastici. Manca, appunto, un coordinamento delle varie disposizioni, che non sempre si rivelano conciliabili l'una con l'altra.

P E Z Z I N I . Non credo si possa non tenere conto della necessità di alcuni emendamenti, specie dopo la discussione che su di essi si è sviluppata e soprattutto dopo le considerazioni fatte dal sottosegretario Fenoaltea.

Ad esempio, se non apportiamo l'emendamento suggerito dall'Unione italiana ciechi e venisse accolto dal Consiglio di Stato il ricorso al quale ha accennato il rappresentante del Governo, non soltanto metteremmo a repentaglio il posto di ciechi già occupati, ma ipotечeremmo negativamente ulteriori assunzioni. Faccio pertanto miei gli emendamenti già indicati dal relatore.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 feb-

braio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonchè alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico ».

« Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista ».

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato ».

Il senatore Pezzini propone che l'ultimo comma dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della Pubblica sicurezza o comunque desti-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (11 febbraio 1965)

nati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 come risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

(È approvato).

Il senatore Pezzini propone di aggiungere il seguente articolo:

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di telefonisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro.

Metto a voti l'articolo aggiuntivo testè letto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARCINI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari